

Serie Ordinaria n. 26 - Mercoledì 28 giugno 2017

D.G. Casa, housing sociale, EXPO 2015 e internazionalizzazione delle imprese

D.d.s. 23 giugno 2017 - n. 7531

Modalità operative per la redazione dei programmi triennali di rimozione dell'amianto dal patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle Aler ai sensi della d.g.r. X/6752 del 21 giugno 2017

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

Visti:

- la d.g.r. 11 luglio 2012, n. IX/3756 di costituzione, presso Finlombarda s.p.a., di un fondo per il risanamento ambientale e la riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (di seguito erp) delle ALER;
- la d.g.r. 8 ottobre 2015, n. X/4142 «Approvazione del Secondo Programma di attuazione del PRERP 2014-2016, approvato con d.c.r. 30 luglio 2014, n. 456»;
- la d.g.r. 23 dicembre 2015 n. X/4658 «Ridefinizione del Fondo rotativo per risanamento ambientale e la riqualificazione energetica istituito con d.g.r. 11 luglio 2012 n. X/3756»;
- il d.d.s. n. 809 del 5 febbraio 2015 di approvazione dell'Invito a presentare proposte per l'accesso ai contributi a fondo perduto del fondo costituito presso Finlombarda e riservato ad interventi di rimozione di manufatti contenenti amianto dal patrimonio erp delle ALER;
- i d.d.s. n. 2556 del 31 marzo 2015 e n. 10847 del 3 dicembre 2015 di approvazione degli elenchi delle proposte di intervento di rimozione amianto presentate dalle ALER;
- la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;

Richiamate:

- la d.g.r. 28 novembre 2016, n. 5916 che, per proseguire l'azione di rimozione dell'amianto dagli edifici di edilizia residenziale pubblica delle ALER, ha approvato l'incremento di € 14.886.778,00 del fondo per il risanamento ambientale e la riqualificazione energetica del patrimonio erp delle ALER costituito presso Finlombarda;
- la d.g.r. 21 giugno 2017, n. 6752, che ha approvato:
 - A) sulla base del fabbisogno finanziario di ogni singola ALER e sulla base della consistenza del patrimonio, l'assegnazione alle ALER delle seguenti risorse:
 - € 1.068.791,12 per ALER Bergamo - Lecco - Sondrio
 - € 1.261.270,42 per ALER Brescia - Cremona - Mantova
 - € 8.016.857,44 per ALER Milano
 - € 1.379.562,36 per ALER Pavia - Lodi
 - € 3.160.296,66 per ALER Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio;per un importo complessivo di 14.886.778 euro;
 - B) le linee generali del programma triennale di rimozione dell'amianto dal patrimonio erp di ciascuna ALER, rinviando la definizione delle modalità e dei criteri per l'attuazione del suddetto programma a un successivo decreto dirigenziale. In particolare il programma dovrà prevedere: interventi di rimozione amianto in priorità 1 e/o in priorità 2; tipologia e ubicazione degli interventi ammissibili; modalità di presentazione del programma triennale con un dettaglio del singolo intervento e dei tempi di realizzazione; un termine di conclusione del programma che dovrà avvenire entro tre anni dall'approvazione con decreto dirigenziale del programma stesso; le modalità di erogazione del finanziamento concesso, a fondo perduto e la disciplina delle eventuali economie; le spese ammissibili che dovranno essere strettamente connesse alla realizzazione degli interventi; eventuali attività di controllo da parte di Regione Lombardia con lo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi del piano triennale, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte;

Tenuto conto, pertanto, delle linee generali sopracitate con il presente decreto si definiscono le modalità operative, i criteri e la modulistica per consentire alle ALER di presentare, attraverso gli Allegati 1 e 1A, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, i programmi triennali 2017 - 2020 degli interventi sopra richiamati;

Dato atto che si provvede agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 artt. 26 e 27 in materia di pubblicità e trasparenza;

Richiamata la Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG);

Considerato che:

- la Decisione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG sono compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica;
- l'articolo 2 della Decisione cita esplicitamente l'edilizia sociale come categoria di applicazione;

Richiamata la definizione di «alloggio sociale» riportata nel decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 «Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea»;

Preso atto che, in base all'articolo 5 della Decisione, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire il costo netto determinato dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché un margine di utile ragionevole, calcolato sulla base del tasso di remunerazione del capitale o di altro indicatore attestante che l'utile non ecceda il livello che un'impresa esigerebbe nel valutare se prestare o meno il servizio;

Preso atto che l'articolo 6 della Decisione stabilisce che gli Stati Membri controllino che le imprese non ricevano una sovracompensozione, effettuando verifiche periodiche almeno ogni tre anni nel corso del periodo di incarico e al termine di tale periodo;

Richiamata la d.g.r. n. 6002 del 19 dicembre 2016 «Metodologia di valutazione della sovracompensozione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della Legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge Europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi»;

Visto il parere positivo del Comitato «Aiuti di Stato» del 20 giugno 2017;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura regionale;

DECRETA

1. di approvare le «Modalità e criteri per la presentazione dei programmi triennali di rimozione dell'amianto dal patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle Aler, ai sensi della d.g.r. 21 giugno 2017, n. 6752» (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la modulistica per la presentazione da parte delle ALER dei programmi triennali di rimozione dell'amianto, (Allegato 1A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di inviare il presente decreto a tutte le Aler e per conoscenza a Finlombarda s.p.a.;

4. che le ALER dovranno attenersi agli obblighi e alle modalità di verifica della compensazione previste dalla d.g.r. n. 6002 del 19 dicembre 2016, al fine di evitare forme di aiuto di stato non permesse dalla Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 relativa alla gestione di servizi di interesse economico generale citata in premessa;

5. di disporre la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia.

Il dirigente
Immacolata Vanacore

MODALITA' E CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI TRIENNALI DI RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLE ALER, AI SENSI DELLA DGR X/6752 DEL 21/06/2017**1. Finalità dell'iniziativa regionale**

Con DGR n. IX/3756 dell'11 luglio 2012 è stato costituito presso Finlombarda S.p.A. un Fondo rotativo per il risanamento ambientale e la riqualificazione energetica del patrimonio ERP delle Aler e con successiva DGR n. X/4658 del 23 dicembre 2015 la natura del fondo rotativo è stata integralmente ridefinita modificando le risorse residue in risorse a fondo perduto.

Dal 2012 al 2015 Regione Lombardia, con diversi provvedimenti di Giunta, ha approvato lo stanziamento di complessivi 23,3 milioni di euro con i quali si è data copertura finanziaria per l'attuazione di parte degli interventi di rimozione dell'amianto dal patrimonio ERP delle Aler classificati più urgenti (interventi di grado immediato e interventi di priorità 1).

Al fine di proseguire l'azione di rimozione dell'amianto con DGR n. X/5916 del 28 novembre 2016 si è incrementata la dotazione del fondo di ulteriori 14,89 milioni euro. La Direzione Generale Casa, Housing sociale, Expo 2015 ed Internazionalizzazione delle Imprese, nel primo trimestre del 2017, ha richiesto a tutte le ALER di trasmettere l'aggiornamento del censimento degli edifici con presenza di manufatti contenenti amianto, da cui è emerso, a tutt'oggi, un fabbisogno finanziario complessivo pari a 95,56 milioni di euro per la relativa rimozione e smaltimento.

Sulla base della consistenza del patrimonio e del fabbisogno finanziario di ogni singola ALER, con la D.g.r. 21 giugno 2017, n.6752, sono state ripartite le risorse regionali alle cinque Aziende.

I presenti criteri, attuativi della sopracitata DGR, intendono dare puntuali indicazioni alle ALER per la predisposizione dei programmi triennali di rimozione dell'amianto dal patrimonio ERP.

Al fine di favorire la collaborazione tra le Aler, le aziende possono sottoscrivere accordi per lo svolgimento delle funzioni tecniche applicando i propri regolamenti interni.

2. Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie disponibili sono pari complessivamente a € 14.886.778,00 e trovano copertura sul Fondo costituito presso Finlombarda S.p.a.

Ciascuna Aler dispone di un ammontare di risorse previste dal piano di riparto di cui alla sopracitata DGR, come da seguente prospetto:

- € 1.068.791,12 per ALER Bergamo - Lecco - Sondrio
- € 1.261.270,42 per ALER Brescia - Cremona - Mantova
- € 8.016.857,44 per ALER Milano
- € 1.379.562,36 per ALER Pavia - Lodi
- € 3.160.296,66 per ALER Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio;

Il programma triennale dovrà essere redatto sulla base dell'ammontare delle risorse disponibili per ciascuna Aler.

Gli eventuali ribassi di gara ed economie derivanti dall'attuazione degli interventi di riqualificazione ambientale di cui ai programmi triennali rimangono nelle disponibilità del fondo costituito presso Finlombarda e saranno disciplinate da successivo provvedimento di giunta.

3. Modalità per la presentazione dei programmi triennali

Il programma triennale di rimozione dell'amianto dal patrimonio ERP delle Aler dovrà essere redatto secondo il modello di domanda e i due format (**Allegato 1A**) approvati da Regione Lombardia. Il format "**Sintesi del Programma Triennale**" dovrà contenere le informazioni legate al programma triennale; il format "**Scheda sintetica dell'intervento**" dovrà essere compilato con le informazioni per identificare chiaramente ogni singolo intervento.

Al format "Scheda sintetica dell'intervento" dovrà essere allegata, pena inammissibilità, la seguente documentazione, necessaria per una corretta valutazione:

- **Relazione tecnico descrittiva dell'intervento** con la definizione della priorità di intervento per la rimozione dell'amianto (**priorità 1 e/o priorità 2**) o in alternativa la relazione tecnica di censimento corredata dalla descrizione tecnica dell'intervento;
- **Quadro tecnico economico** dell'intervento con evidenziazione delle voci relative ai costi ammissibili a contributo;
- **Cronoprogramma di realizzazione del singolo intervento** che tenga conto della chiusura dell'intervento nei termini di conclusione del programma triennale.

Il programma triennale deve essere approvato con apposita deliberazione da parte di ciascuna Aler e **trasmesso** alla Direzione Generale Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese **entro il 23 settembre 2017**.

Eventuali modifiche al programma triennale potranno essere richieste tramite apposita istanza preventiva allegando i due format "**Sintesi del Programma Triennale**" e "**Scheda sintetica dell'intervento**" aggiornati e con la chiara evidenza delle modifiche apportate.

Serie Ordinaria n. 26 - Mercoledì 28 giugno 2017

Regione Lombardia approva, con decreto del dirigente competente, e a seguito di puntuale istruttoria, le modifiche al programma triennale.

4. Termini e modalità per la trasmissione dei programmi triennali

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, deve essere presentata utilizzando lo specifico modello e i relativi due format (allegato 1A).

La domanda deve essere accompagnata da idonea documentazione attestante la legale rappresentanza ed il possesso dei poteri di firma, unitamente a fotocopia leggibile del documento d'identità del sottoscrittore.

La documentazione completa deve essere inviata esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (casa@pec.regione.lombardia.it) e, solo nel caso in cui la trasmissione sia impossibile per motivi tecnici, a causa delle dimensioni dei documenti progettuali e grafici, attraverso supporto informatico (CD-ROM o simili).

La trasmissione deve avvenire entro il 23 settembre 2017.

Il mancato rispetto dei termini o delle modalità di produzione e di consegna della documentazione sopradescritta determina l'esclusione della proposta stessa.

Entro **60 giorni dalla data di trasmissione del programma triennale e comunque non oltre il 23 ottobre 2017**, la Direzione Generale Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese completa l'istruttoria e approva i programmi triennali presentati dalle ALER, mediante decreto dirigenziale.

Tutti gli interventi dovranno concludersi tassativamente entro il 23 ottobre 2020 (data ultima per il verbale di ultimazione lavori).

5. Interventi e costi ammissibili

Interventi

Saranno ritenuti ammissibili esclusivamente gli interventi di risanamento ambientale dai materiali contenenti amianto presenti **negli edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ALER**, sui quali è stato effettuato il censimento per la presenza di amianto nelle modalità previste dalla legislazione in materia, con la conseguente analisi e valutazione del rischio secondo i protocolli previsti per i diversi materiali.

In particolare saranno ritenuti ammissibili solo gli interventi, ricadenti **in priorità 1 e in priorità 2**, presenti nelle schede di aggiornamento del censimento trasmesse dalle ALER a Regione Lombardia in data 28 marzo 2017, **tenuto conto che il programma triennale dovrà dare precedenza agli interventi più urgenti.**

Eventuali costi complessivi dei progetti di investimento eccedenti il contributo massimo previsto, non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare totale considerato ammissibile.

Costi

Il contributo, a fondo perduto, è concesso unicamente a copertura dei costi ammissibili dell'intervento nella misura massima del 100%. L'entità del finanziamento concesso potrà essere rideterminata, esclusivamente in diminuzione, sulla base delle spese effettivamente rendicontate e ritenute ammissibili.

Sono da considerarsi ammissibili le spese strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento e sostenute successivamente alla data di approvazione del programma triennale.

Nello specifico, saranno considerati ammissibili i seguenti costi:

- costo di realizzazione tecnica (opere e relativi oneri per la sicurezza, manodopera) limitatamente alle opere per la rimozione dei materiali contenenti amianto ed i successivi ripristini, entro il limite necessario a garantire il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa tecnica in vigore (es. in termini di trasmittanza termica) e nel rispetto del principio dell'economicità;
- spese per analisi (SEM) e certificati (restituibilità di ambienti bonificati);
- iva relativa alle precedenti voci, se non recuperabile;

6. Tempi di realizzazione dei singoli interventi

Entro 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo/esecutivo e nel rispetto del cronoprogramma di cui al secondo format, il Responsabile dell'intervento dovrà inviare alla Direzione Generale Casa, Housing sociale, Expo 2015 ed Internazionalizzazione delle imprese i seguenti documenti:

- l'atto di approvazione del progetto definitivo/esecutivo;
- il quadro economico con il dettaglio delle voci di spesa relative alla rimozione amianto ed ai successivi ripristini, completo dell'individuazione delle fonti di finanziamento.

L'avvio dei lavori deve avvenire **entro 12 mesi dall'approvazione del progetto definitivo/esecutivo.**

L'ultimazione dei lavori deve avvenire sulla base del singolo cronoprogramma dell'intervento e non oltre il **23 ottobre 2020**, termine stabilito per la conclusione del programma triennale.

Può essere disposta **proroga** ai sensi della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e s.m.i. dal Responsabile del Procedimento, su formale richiesta del Responsabile dell'intervento entro i termini sopra indicati, per un periodo complessivamente non superiore a centottanta giorni e solo per motivi non dipendenti dalla sua volontà.

Eventuali ulteriori proroghe saranno adottate previo conforme parere del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 1 della Legge regionale 27 febbraio 2007 n. 5 e s.m.i.

L'eventuale provvedimento di **decadenza**, ai sensi dell'art. 27 della L.r. 31 marzo 1978 n. 34 s.m.i., sarà emesso dal Responsabile del Procedimento e comporterà la restituzione delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

7. Modalità di erogazione del contributo per singolo intervento

L'erogazione del contributo è effettuata secondo le seguenti modalità:

1. il **60% del contributo concesso** entro 60 giorni dalla trasmissione a cura del Responsabile dell'Intervento della seguente documentazione:
 - ricevuta dell'avvenuta trasmissione all'ATS territorialmente competente del Piano di Lavoro (art. 256 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) predisposto da impresa iscritta all'albo dei gestori rifiuti per attività di bonifica cat. 10A e/o 10B;
 - dichiarazione del Responsabile dell'Intervento di avvenuta decorrenza dei termini previsti per l'avvio dei lavori senza richieste di modifica o di prescrizioni da parte dell'ATS territorialmente competente, ovvero, la ricevuta dell'avvenuta trasmissione delle integrazioni richieste;
 - Verbale di avvio lavori;
2. il **saldo del contributo** entro 60 giorni dall'invio da parte del Responsabile dell'intervento della seguente documentazione:
 - dichiarazione del Responsabile dell'intervento di **ultimazione dei lavori** di rimozione dei materiali contenenti amianto in conformità al progetto ed al Piano di lavoro presentato all'ATS territorialmente competente;
 - collaudo/certificato di regolare esecuzione emesso con esito favorevole;
 - quadro tecnico economico finale in cui sono chiaramente indicati i costi sostenuti, ammissibili ai fini del finanziamento;
 - copia dei certificati di pagamento e/o delle fatture relative agli atti di liquidazione che ALER ha effettuato per le spese ammissibili;
 - copia dei formulari di identificazione del rifiuto, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, che attestino l'invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento (nello specifico deve essere fornita la IV copia dei formulari), unitamente a copia della certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati (solo nel caso di amianto in matrice friabile).

La documentazione sopra indicata va trasmessa esclusivamente in allegato a messaggio PEC all'indirizzo: casa@pec.regione.lombardia.it

8. Rinunce e revocche

Il finanziamento del singolo intervento viene revocato, qualora il soggetto attuatore non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti dalle presenti indicazioni, nonché nel caso in cui la realizzazione sia difforme, nel contenuto e nei risultati, dalla proposta presentata ed dalle dichiarazioni rese.

Il soggetto attuatore, qualora intenda **rinunciare** al finanziamento concesso e/o alla realizzazione della proposta, deve dare immediata comunicazione di rinuncia a Regione Lombardia – Direzione Generale Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese che provvederà ad adottare il relativo provvedimento di revoca. Qualora il finanziamento sia già stato erogato, il soggetto attuatore dovrà restituire, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intera somma ricevuta incrementata da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) alla data dell'ordinativo di pagamento.

9. Controlli

Regione Lombardia, per mezzo di propri funzionari o mediante enti a ciò incaricati, potranno effettuare **controlli**, anche presso le ALER, allo scopo di accertare lo stato d'attuazione dei progetti del programma triennale, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione dei finanziamenti, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.

L'attività di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'**ammissibilità del programma** ed accertare la coerenza delle azioni e delle determinazioni assunte dai beneficiari con le disposizioni del presente provvedimento, oltre alla correttezza formale ed alla completezza della documentazione.

A tal fine i soggetti beneficiari, con la presentazione del programma triennale di rimozione dell'amianto dal patrimonio ERP delle Aler, si impegnano a tenere a disposizione ed esibire per verifiche e controlli, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alle attività sviluppate per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di assegnazione.

10. Obblighi relativi ai servizi di interesse economico generale (S.I.E.G.) – decisione n. 2012/21/UE

In relazione alla Decisione della Commissione Europea del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG) ed in particolare in relazione alla DGR del 19 dicembre 2016 n. 6002 "Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 "Legge Europea regionale 2016", art. 6 "Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi", si prevede che ciascuna Aler dovrà attenersi agli obblighi e alle modalità di verifica della compensazione durante gli anni di incarico ai sensi degli articoli 5 e 6 della Decisione in parola come declinato dalla DGR 6002 del 19 dicembre 2017

11. Informativa sul trattamento dei dati

I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente provvedimento verranno utilizzati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

Il titolare del trattamento dei dati rilevati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Casa, Housing Sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano.

Serie Ordinaria n. 26 - Mercoledì 28 giugno 2017

La mancata produzione dei dati richiesti per la presentazione del programma triennale comporta l'impossibilità a procedere alla valutazione della proposta presentata.

Ogni partecipante che presenterà proposte potrà rivolgersi al responsabile del trattamento sopra indicato per far valere i suoi diritti come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

12. Informazioni sull'iniziativa

Responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento e delle procedure ad esso conseguenti è il dirigente pro-tempore della struttura Sviluppo del Sistema dei Servizi Abitativi Pubblici della Direzione Generale Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese - Regione Lombardia, con sede in piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano.

Qualsiasi informazione relativa alla adesione all'iniziativa regionale ed agli adempimenti ad essa collegati potrà essere richiesta presso la Direzione Generale Casa, Housing sociale Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese a:

Marta Brocca tel 026765 1918

mail: marta_brocca@regione.lombardia.it

Gabriella Badolato tel 026765 4331 (solo al mattino)

mail: gabriella_badolato@regione.lombardia.it

13. Riepilogo delle principali scadenze

- A) I programmi triennali di intervento di rimozione dell'amianto dal patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle Aler, devono essere trasmessi alla Direzione Generale Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese **entro il 23 settembre 2017**;
- B) Regione Lombardia si impegna ad approvare i relativi programmi triennali entro **60 giorni dalla data di trasmissione del programma triennale e comunque non oltre il 23 ottobre 2017**;
- C) **L'ultimazione dei lavori** deve avvenire sulla base del cronoprogramma di ogni singolo intervento e non oltre il **23 ottobre 2020**, termine stabilito per la conclusione del programma triennale.

**Modello di presentazione della domanda**

Alla Regione Lombardia
Direzione Generale
Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese
Struttura Sviluppo del Sistema dei Servizi Abitativi Pubblici

<p style="text-align: center;">PROGRAMMI TRIENNALI DI RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLE ALER, AI SENSI DELLA DGR X/6752 DEL 21/06/2017</p>

resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.

Dati identificativi

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
provincia (___) stato di nascita _____ il ___/___/_____
residente a _____ località/frazione _____
in via _____ C.A.P. _____ provincia (___)
stato di residenza _____ codice fiscale _____
tipo documento di identità _____ numero documento _____
rilasciato da _____ data di rilascio ___/___/___ data di scadenza ___/___/___
(allegare fotocopia del documento)
in qualità di legale rappresentante, o suo delegato, dell'ALER di _____,
codice fiscale/P.IVA _____
con sede legale nel Comune di _____ località/frazione _____
in via _____ C.A.P. _____ provincia (___) telefono _____
e-mail _____ posta elettronica certificata _____

PRESENTA

UN PROGRAMMA TRIENNALE in cui sono presenti n. _____ INTERVENTI, come da successiva tabella "Sintesi del programma triennale", per ognuno dei quali si allega apposita "Scheda descrittiva sintetica dell'intervento".

ALLEGA

- fotocopia leggibile del documento d'identità del sottoscrittore;
- dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. attestante l'intera proprietà degli edifici e la relativa individuazione catastale per i quali viene richiesto il finanziamento regionale;
- n. _____ schede per ogni intervento previsto, con i relativi allegati;
- deliberazione di approvazione del programma triennale.

Luogo e data (gg/mm/aa): _____	Il legale rappresentante o suo delegato _____
--	---

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76
del Decreto del P.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.:

- che per gli interventi per cui si chiede il finanziamento regionale non sono stati ottenuti precedenti finanziamenti pubblici sulle medesime opere;
- che gli interventi sono realizzati solo su patrimonio di proprietà delle Aler;
- di prendere atto che Regione Lombardia si riserva di attuare le forme di controllo che riterrà opportune sul processo di attuazione degli interventi proposti;
- di accettare tutte le condizioni poste dal provvedimento che regola la predisposizione del programma triennale di rimozione dell'amianto dal patrimonio erp delle Aler;
- di fornire, nei tempi e modi previsti, le informazioni che saranno eventualmente richieste da parte di Regione Lombardia.

Luogo e data (gg/mm/aa): _____	Il legale rappresentante o suo delegato _____
--	---

DICHIARA INOLTRE CHE IL

Referente del programma triennale per eventuali comunicazioni è:

Cognome _____ nome _____

nato/a a _____ località/frazione _____

in via _____ C.A.P. _____ provincia (___)

telefono _____ e-mail _____

posta elettronica certificata _____

in qualità di _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI

(ex art. 13, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (di seguito denominato semplicemente quale "Codice") ed in relazione ai dati personali che conferirete con riferimento al decreto **"Modalità e criteri per la presentazione dei programmi triennali di rimozione dell'amianto dal patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle Aler, ai sensi della dgr 21 giugno 2017, n.6752"** vi informiamo di quanto segue:

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati da Voi conferiti avverrà solo per le finalità strettamente connesse e funzionali alle procedure di valutazione del programma triennale e di eventuale erogazione dei fondi oggetto del Programma triennale di rimozione dell'amianto dal patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle Aler.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei Vostri dati sarà svolto con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di provvedere allo svolgimento delle operazioni sopra indicate.

COMUNICAZIONE DEI DATI

I Vostri dati potranno essere comunicati e/o diffusi, nei limiti stabiliti dagli obblighi di legge e regolamentari e per le finalità sopra indicate, oltre che al personale di Regione Lombardia incaricato del trattamento, anche ad altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali, in forma anonima, per finalità di ricerca scientifica o di statistica.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione al trattamento dei dati Voi potrete esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03, tra cui il diritto ad ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno di dati che possono riguardarVi, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza, chiederne ed ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione; potrete, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dei dati rilevati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Casa, Housing Sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO (ex art. 23, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.)

Preso atto della sopra riportata informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 96/2003, esprimiamo il consenso a che Regione Lombardia proceda al trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.

Luogo e data (gg/mm/aa): _____	Il legale rappresentante o suo delegato _____
--	---

Scheda sintetica N. ____ dell'intervento

Numero Identificativo ID (come da scheda "Sintesi del programma triennale")	
Ubicazione	
Descrizione quartiere ed edificio	Inquadramento territoriale, n. alloggi, stato di fatto, criticità
Tipologia intervento	
Descrizione sintetica dei lavori	
Importo lavori complessivo	
Finanziamento richiesto	
Tempistica: - Inizio lavori - Ultimazione lavori	
Allegati	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione tecnico descrittiva dell'intervento con la definizione della priorità di intervento per la rimozione dell'amianto (priorità 1 e/o priorità 2) o in alternativa la relazione tecnica di censimento corredata dalla descrizione tecnica dell'intervento; • Quadro tecnico economico dell'intervento con indicazione delle voci relative ai costi ammissibili a contributo; • Cronoprogramma di realizzazione del singolo intervento (chiusura dell'intervento nei termini di conclusione del programma triennale).